SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 12 APRILE 1951

(61ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDI

del Vice Presidente BRASCHI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione)

« Norme integrative ed interpretative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (N. 1613) (*D'iniziativa del senatore Salomone*):

BRASCHI, *relatore* . . . . . *Pag.* 558
OGGIANO . . . . . 560 e *passim*
SPEZZANO . . . . . 561 e *passim*
SALOMONE . . . . . 562 e *passim*
GRIECO . . . . . 564 e *passim*
CARELLI . . . . . 564 e *passim*
MEDICI . . . . . 564 e *passim*
MENGHI . . . . . 565 e *passim*
TARTUFOLI . . . . . 565 e *passim*
PIEMONTE 565
CONTI . . . . . 569 e *passim*
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . *Pag.* 566 e *passim*
LANZARA 572
MERLIN Umberto 573
TRIPEPI . . . . . 574 e *passim*

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Grieco, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Piemonte, Ristori, Saggioro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Tripepi.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento interviene il senatore Merlin Umberto.

È altresì presente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Segni.

PIEMONTE, *Segretario,* legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Salomone: « Norme integrative ed interpretative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (N. 1613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e interpretative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini ».

Essendo io stesso il proponente di questo disegno di legge, per ragioni di correttezza cedo la presidenza al Vice Presidente senatore Braschi.

Presidenza del Vice Presidente BRASCHI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè io stesso sono il relatore del presente disegno di legge, riferirò su di esso.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha notevole importanza dal punto di vista delle esigenze di ordine pratico a cui esso intende andare incontro, ma non involge particolari questioni di principio, trattandosi, nella massima parte, di disposizioni meramente esecutive. Mi limiterò quindi ad una breve relazione, riservandosi di approfondire, in sede di esame degli articoli, la natura e la portata delle disposizioni in essi contenute, anche in considerazione dell'urgenza che il disegno di legge riveste. Mi riservo, altresì, di proporre emendamenti che mi sembrano opportuni per chiarire la sostanza delle varie norme.

Il presente disegno di legge è stato suggerito dalla constatazione di talune carenze verificatesi e da dubbi insorti nel corso dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e della legge per la Sila, come si può facilmente desumere da una sia pur rapida lettura. A mio parere, quindi, nel titolo del disegno di legge in esame si dovrebbe fare esplicito richiamo anche alla legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'altipiano della Sila e dei territori jonici contermini.

Il primo problema considerato nel disegno di legge è quello dei termini. A questo proposito occorre osservare che l'articolo 3 della legge sulla Sila concedeva sei mesi di tempo per la compilazione dei piani di esproprio: ora, essendo trascorsi i sei mesi ed essendo stati presentati i piani di esproprio, si è entrati nel campo dell'applicazione dell'articolo 5 della medesima legge, il quale suona così: « il Governo, per delegazione concessa con la presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria: *a*) alla approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione; *b*) alla occupazione di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione; *c*) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera ». L'articolo 1 del disegno di legge in esame propone una proroga dei termini or ora indicati: si è; infatti, rilevato che l'applicazione dell'articolo 5 della legge precedente ha dato luogo ad una congerie di procedure, di casi particolari e di particolari problemi per cui la Commissione parlamentare e gli organi competenti si trovano nell'impossibilità di completare i loro lavori entro il termine prescritto del 31 dicembre 1951. Per evitare di dover adottare un provvedimento di proroga all'ultimo momento, prevedendosi già in maniera precisa la impossibilità di rispettare il termine stabilito, viene proposta nel disegno di legge in esame la proroga del termine anzidetto al 31 dicembre 1952.

Per quanto, poi, si riferisce alla legge stralcio, si è osservato che in essa non è previsto alcun termine per la pubblicazione dei piani di esproprio. L'articolo 2 di tale legge dispone che: « il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti ecc. ecc. », cioè per la costituzione degli enti di riforma. L'articolo 1, d'altro canto, della medesima legge dispone che la determinazione dei comprensori, cioè dei territori nei quali deve operare la riforma, dovrà essere fatta entro il 30 giugno 1951. Come ho detto, da tali norme non si può desumere alcun termine per la pubblicazione dei piani di esproprio. Pertanto, mentre noi abbiamo un termine preciso, il quale rimane fisso, ed è quello che si riferisce alla determinazione dei comprensori, vi è invece una lacuna per quanto riguarda il termine per la pubblicazione dei piani di esproprio. A tale inconveniente intende ovviare al disegno di legge in esame, in cui appunto si stabilisce che per la pubblicazione dei piani di esproprio sia fissato il termine del 31 dicembre 1951. Si deve osservare che si tratta di termini rigidi e precisi, dato che il disegno di legge in esame intende escludere, per quanto possibile, la eventualità di ulteriori

proroghe, termini raccomandati da esigenze di ordine pratico oltre che psicologico, poichè è necessario superare al più presto la fase della incertezza, rendendo definitivamente noti quali saranno i territori per i quali si effettuerà l'esproprio. Così saranno fugati definitivamente i dubbi degli uni e le aspettative degli altri, che turbano ed ostacolano la normale attività. D'altro canto, come ho detto, lo stabilire un preciso termine per la pubblicazione dei piani di esproprio, risponde alla necessità di colmare la lacuna esistente nella legge precedente.

Ad un'altra difficoltà di ordine pratico intende ovviare la disposizione contenuta nell'articolo 2, concernente l'accertamento del valore dei terreni espropriati ai fini della corresponsione della indennità. Come si ricorderà, secondo le disposizioni delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, la misura di tale indennità viene fissata in base ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Tali disposizioni non contemplano però il caso di terreni non sottoposti alla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ed appunto tale lacuna intende colmare la disposizione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, in cui si stabilisce che per determinare il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si farà ricorso ai medesimi criteri usati per l'applicazione di tale imposta. Tale è il caso, ad esempio, dei beni non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio perchè appartenenti a società e colpiti, invece, sulle risultanze di bilancio. Poichè la norma dell'articolo 2 stabilisce, come ho detto, che si applichino, per la determinazione dell'indennità di esproprio, i medesimi criteri che si usano nell'applicazione dell'imposta sraordinaria progressiva sul patrimonio, essa estende anche a coloro che vengono sottoposti a tale procedura la facoltà di ricorrere avanti le Commissioni censuarie provinciali e centrale, concessa appunto normalmente a coloro che vengono colpiti da tale imposta. Come si vede, non si tratta di una innovazione fondamentale che modifichi i concetti basilari posti al fondamento delle leggi provinciali e centrale, concessa appunto norme già dettate dal legislatore.

Essendo poi intervenute difficoltà nella acquisizione, da parte degli enti, dei necessari elementi di informazione presso gli uffici del catasto, con l'articolo 3 si sono stabilite alcune agevolazioni che varranno a rendere più spedite la ricerca e la disponibilità delle misurazioni e degli estratti e rilievi, finora ostacolate dalla necessità di ricorrere alle procedure normali. Anche in questo caso si tratta, dunque, di una difficoltà incontrata nel campo esecutivo, alla quale si intende ovviare.

Altro problema sorto nel corso dell'applicazione della legge stralcio, problema di una certa importanza, è quello relativo alle eccezioni previste dall'articolo 20 della legge stralcio stessa, in materia di donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Questo articolo prevede l'inefficacia di diritto di tutti gli atti a titolo gratuito avvenuti posteriormente il 1 gennaio 1948: nell'articolo stesso, però, si faceva, come ho detto, esplicita eccezione a favore delle donazioni in contemplazione di matrimonio e delle donazioni a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, senza porre alcun termine per la validità di tale eccezione. È quindi avvenuto che, approfittando della norma anzidetta, si è frequentemente elusa la legge. L'articolo 4 del disegno di legge in esame stabilisce, così, un termine di validità delle eccezioni indicate, e viene fissato nel 15 novembre 1949, termine più prossimo che non quello del 1° gennaio 1948, previsto nell'articolo 20, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che si riferisce alla generalità degli atti di donazione. Non entro ora nel merito della questione, riservandomi tuttavia di approfondire il problema e di chiarirlo ulteriormente in sede di esame dei singoli articoli.

L'articolo 20 della legge stralcio prevedeva un altro caso di eccezione alla norma comune in materia di alienazione, poichè faceva salve anche le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni con la legge 22 marzo 1950, n. 144, per la formazione della piccola proprietà contadina. Si tratta, in altre parole, delle alienazioni avvenute in applicazione delle norme legislative tendenti a facilitare il

passaggio delle terre ai contadini. Anche in questo caso occorreva stabilire fino a quando l'eccezione può operare. Ora, sia la legge stralcio come la legge della Sila hanno lo scopo di agevolare la redistribuzione della terra, a favore dei coltivatori diretti. Attualmente, quindi, operano nello stesso territorio due leggi diverse aventi medesimi fini, con il conseguente pericolo di reciproche interferenze che potrebbero costituire un grave intralcio e provocare dannosi inconvenienti alla regolare applicazione della legge più recente ed al raggiungimento degli scopi che essa si propone. Il disegno di legge in esame, pertanto, nell'ultimo comma dell'articolo 4 stabilisce il termine preciso del 28 ottobre 1950, con il quale verranno a scadere quelle agevolazioni previste in relazione alle norme della legge 22 marzo 1950, n. 144: tale termine corrisponde per l'appunto alla data nella quale è entrata in esecuzione la legge stralcio.

Altro problema che hanno dovuto affrontare gli organi preposti alla applicazione delle leggi di riforma agraria è stato quello dei danneggiamenti avvenuti sui terreni soggetti ad esproprio. Alcuni proprietari, infatti, sapendo che determinati loro terreni avrebbero dovuto essere ceduti agli enti di riforma, non hanno esitato a manometterli o hanno tralasciato le lavorazioni o hanno danneggiato gli impianti o hanno abbattuto alberi. Per impedire il deterioramento dei terreni soggetti ad esproprio, con l'articolo 5 si dispone che i loro proprietari sono responsabili della conservazione del capitale fondiario sino al momento della effettiva espropriazione: in altre parole, il proprietario espropriando, avvenuta la determinazione dei territori in cui avrà applicazione la legge stralcio, verrà considerato custode dei terreni stessi, con tutti i doveri che da tale condizione gli derivano, compresa la responsabilità civile per l'eventuale risarcimento dei danni, qualora nei terreni siano avvenuti danneggiamenti o manomissioni.

Le disposizioni successive rappresentano anch'esse un corollario delle norme stabilite nelle leggi anteriori. In particolare, si prende occasione da questo disegno di legge per sopprimere un ente praticamente già morto, cioè l'Ente per le bonifiche albanesi (E.B.A.) istituito con la legge 14 giugno 1940, n. 166, trasferendone i beni, le passività, i diritti e le obbligazioni all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e per il territorio del Fucino.

Per sommi capi e sinteticamente credo di avere così indicato i motivi che hanno ispirato il disegno di legge in esame e le disposizioni che esso ci propone, tracciandone una visione generale che io spero sia stata chiara per ognuno. Il disegno di legge non può far sorgere questioni di indole generale e di principio dato che esso si richiama ai concetti informatori che hanno già trovato precisa formulazione giuridica nelle leggi di riforma agraria già approvate dal Parlamento, alle quali aggiunge solo disposizioni complementari ed integrative. A prescindere, quindi, da ogni dissertazione sui concetti basilari, occorre solo considerare che le norme proposte sono state suggerite ed ispirate da taluni problemi e da talune difficoltà insorti nel corso della pratica applicazione delle leggi precedenti.

Stando così le cose ritengo che una discussione generale non abbia ragion d'essere e che sia, quindi, opportuno passare senz'altro all'esame dei singoli articoli, trasferendo in quella sede tutte quelle osservazioni e quei rilievi che ognuno vorrà avanzare, purchè, naturalmente, non si ponga una qualche questione pregiudiziale.

OGGIANO. Debbo fare alcuni rilievi su talune questioni poste dal disegno di legge in esame. Per parte mia, io non sono in grado di stabilire se e quali difficoltà sono insorte nella applicazione della legge stralcio. Comunque, se un disegno di legge come questo è stato presentato, ciò indubbiamente sta a provare che alcune difficoltà in effetti sono sorte. La prima osservazione che vi debbo fare riguarda il primo comma dell'articolo 4. Debbo a questo proposito richiamare la discussione che sulla norma in esame si svolse a suo tempo, per stabilire il termine relativo alla dichiarazione di nullità dei passaggi di proprietà. Le osservazioni che allora si fecero, discutendosi la legge stralcio, come anche a proposito di altri disegni di legge contrastanti con la legge civile fondamentale, nel senso di non dare un effetto eccessivamente retroattivo, cioè nel senso di non fissare una data troppo lontana nel tempo, circa gli atti che potevano menomare o modifi-

care la consistenza terriera, agli effetti della applicazione della legge, quelle osservazioni che cosa dimostrano? Dimostrano che si aveva ragione quando si diceva che esse non avevano gran valore e non evitavano il danno. Oggi, per evitare il danno che intanto si è verificato, che cosa si propone? Si propone di rifissare la data del 15 novembre 1949 come termine dopo il quale le scritture, gli atti, i passaggi, comunque di proprietà si debbono dichiarare nulli. E perchè non si cerca allora di risalire ancora più indietro, visto che la data del 15 novembre 1949 è sempre anteriore alla promulgazione della legge? Se si deve violare il principio di legge, circa la irretroattività, teniamo conto dell'interesse generale e torniamo indietro il più possibile, per assicurare meglio il successo della applicazione della legge.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 5, il quale ha per me una portata tanto grave quanto quella dell'articolo 4, se non maggiore. In esso io trovo una lacuna: se vi sono dei proprietari terrieri espropriati o espropriabili, che hanno già attentato alla consistenza dei loro terreni espropriati o espropriabili, quale responsabilità essi hanno? La responsabilità, per dir così, di illecito civile e di natura amministrativa, per cui sono soggetti alle sanzioni di cui all'ultima parte dell'articolo 5 anche nel caso che hanno consumato o consumeranno una azione che va a cadere nel campo penale? Ora, il richiamo che io faccio è a questa particolare condizione; quella, cioè, di coloro che non soltanto attentino in modo superficiale o, per dir così, generico alla consistenza terriera, ma che attentino in modo tale, per cui la loro responsabilità cada in campo penale. Se noi, quindi, lasciamo l'articolo 5 così come è nel disegno di legge in esame, noi diamo a costoro, che possono commettere gravissimi reati, la possibilità di uscirne sempre con poco danno, dato che la sola sanzione stabilita dall'articolo 5 è di ordine amministrativo, in quanto riguarda solamente l'indennità. Perciò, come mia osservazione, proporrei di aggiungere al testo dell'articolo 5 le parole: « senza pregiudizio dell'azione penale » per i casi, appunto, di responsabiità di ordine penale. Non vorrei illustrare ora quali sono i molteplici casi nei quali la responsabilità penale si può manifestare: ad esempio, la distruzione con la dinamite o in altra maniera di un fabbricato che può costituire oggetto di espropriazione non può essere considerata soltanto dal punto di vista della indennità che si può applicare in campo amministrativo, ma deve essere considerata proprio dal punto di vista del delitto che in quel caso è stato commesso per violare o eludere le ragioni della legge, cioè i fini che lo Stato si è proposto di raggiungere con la legge.

SPEZZANO. Si deve rilevare innanzi tutto che la discussione di questo disegno di legge avviene in un momento veramente significativo, avviene, cioè, mentre in Calabria oltre diecimila contadini della zona silana sono stati costretti ad occupare le terre che avevano già avuto in concessione e delle quali l'Ente Sila avrebbe voluto spogliarli. Poco fa ho avuto la notizia dell'arresto di circa trenta contadini che sono stati aggrediti e percossi dai carabinieri e dalla « Celere ». Fra le richieste dei contadini ve ne è una su la cui giustizia ed opportunità non può discutersi: quella, cioè, che i piani di esproprio pubblicati dall'Ente Sila vengano convalidati al più presto per non restare sempre allo stato di proposte di esproprio. È bene che i colleghi sappiano — e invito l'onorevole Ministro a smentirmi — che questi piani di esproprio sono stati pubblicati fino dall'ottobre, novembre scorso. Ebbene, fino ad oggi, la Commissione ha tenuto una sola seduta per giudicare sugli espropri di un solo comune e precisamente sugli espropri del comune di Melissa. Ma il più grave è che mentre noi con i contadini sosteniamo che la legge non è stata applicata nè nello spirito nè nella lettera, e che vi sono proprietari in Calabria i quali hanno ancora 6.000 ettari di terra, mentre noi sosteniamo che non sono stati espropriati tutti i terreni che dovevano essere espropriati e che sono stati lasciati ai proprietari terreni in diversi comuni, il Presidente della nostra Commissione, l'amico e collega Salomone, dice di avere un quadro riassuntivo preparato dallo Ente Sila, dal quale risulterebbero tutti i terreni lasciati ai proprietari, con la relativa prova che questi terreni non sono espropriabili. Ebbene, noi da dicembre chiediamo di avere conoscenza di questo quadro riassuntivo e non riusciamo ad averlo comunicato. Un mese fa pregammo il Ministro di intervenire perchè ci fosse data copia di questo importantissimo do-

cumento, ma fino a questo momento non lo abbiamo potuto avere. E così, mentre non possiamo conoscere il documento, mentre la Commissione non si riunisce ed i piani di esproprio non vengono approvati, ci viene invece presentato un disegno di legge attraverso il quale il termine indicato nell'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dovrebbe essere prorogato al 31 dicembre 1952. Perchè tutto questo? I piani di esproprio ci sono, perchè non vengono comunicati? Perchè la Commissione non si riunisce, non discute, non decide? A questa proroga dei termini noi ci opponiamo nel modo più deciso. Prorogare i termini significa volere assolutamente agitazioni e creare degli incidenti.

MEDICI. Nel corso dell'annata agraria un mese più o un mese meno non significa nulla.

SPEZZANO. Mi aspettavo l'interruzione del senatore Medici, perchè privatamente gli avevo già fatto le medesime lamentele da me ora esposte, e mi era stato obiettato ciò che mi è stato obiettato anche ora: durante l'annata agraria un mese più o un mese meno non significa nulla. Ma, senatore Medici, dal 12 aprile 1951, giorno in cui noi stiamo discutendo, al 31 dicembre 1952, deve passare un'annata agraria e mezza. L'annata agraria potrebbe finire nel giugno o nell'ottobre del 1951 e lei vuole prorogare il termine fino al 31 dicembre 1952: mi pare che a quell'epoca l'annata agraria sarà trascorsa non una volta soltanto ma per ben due volte.

SALOMONE. Desidero tranquillizzare il senatore Spezzano nel senso che con l'articolo 1 del disegno di legge non si proroga alcun termine concernente l'applicazione della legge Sila. Se nella dizione letterale ci dovesse essere qualche equivoco, sono pronto ad accogliere quelle rettifiche le quali intendano dare alla legge quella portata che ho creduto di doverle dare. Qui si tratta esclusivamente della legge 21 ottobre 1950, n. 851. L'intendimento del presentatore del disegno di legge è quello di fissare i termini per la presentazione dei piani di espropriazione e per la esecuzione delle espropriazioni, previsti da questa legge.

SPEZZANO. Ringrazio il senatore Salomone, ma faccio osservare che proprio il senatore Braschi, nella sua relazione, ebbe a dire che la disposizione contenuta nell'articolo 1 doveva intendersi riferita anche alla legge per la Sila. Del resto, non mi pare che anche un'attenta lettura del testo valga a fugare ogni dubbio, per cui a mio parere se non fossero venuti chiarimenti, dal testo così come è si sarebbe dovuto desumere che la disposizione si estende anche alla legge per la Sila. Prendo atto, quindi, della dichiarazione del senatore Salomone, presentatore del disegno di legge, la quale elimina ogni dubbio nei riguardi degli espropri da effettuarsi in applicazione della legge per la Sila.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, rilevo che il primo comma dell'articolo 1, in definitiva, può essere da noi accolto e votato: in sostanza, si tratta di stabilire che gli enti, già costituiti, potranno avere qualche mese di tempo in più degli altri che eventualmente non fossero costituiti, per la presentazione dei piani di esproprio. La norma ha una portata limitata, e non credo che da parte nostra si avanzeranno obiezioni.

Per quanto riguarda l'articolo 3 non ho alcuna osservazione esplicita da fare.

Quanto all'articolo 4, ritengo che la norma contenuta nel primo comma possa essere opportuna, ma dobbiamo precisare sin da questo momento che non è nè indispensabile, nè necessaria: a mio parere, infatti, risulta in modo preciso, chiaro e completo sia dall'articolo 27 della legge sulla Sila, sia dall'articolo 20 della legge stralcio che le donazioni in contemplazione di matrimoni e quelle ad enti di beneficenza, assistenza ed istruzione sono valide solo fino al 15 novembre 1949. Intendiamo, cioè, riaffermare che la disposizione in esame è contenuta già in modo esplicito nella legge esistente. Espresso questo chiarimento, non abbiamo nulla in contrario a votare la disposizione del primo comma dell'articolo 4. Comunque tale riserva riteniamo necessario farla in quanto se eventualmente il Senato non dovesse approvare il primo comma dell'articolo 4, non vorremmo che gli avvocati e gli agrari traessero da ciò motivo per affermare che, non essendo stata approvata la norma in questione, se ne deve dedurre che le leggi precedenti non contemplavano il caso e che quindi le donazioni fatte in contemplazione di matrimonio (ed io avrò occasione, quando discuteremo i piani di esproprio dell'Ente Sila, di indicare quanti matrimoni sono stati fatti all'unico scopo di effet-

tuare le donazioni, per sfuggire all'esproprio) e quelle ad enti di beneficenza, assistenza e istruzione sarebbero sempre valide. Noi dobbiamo assolutamente evitare che ciò accada e pertanto riteniamo indispensabile chiarire la norma in questione nel senso da me indicato, prima di procedere alla votazione del primo comma dell'articolo 4.

Per il secondo comma dell'articolo già citato il problema è molto più delicato: si tratta, come è noto, delle alienazioni poste in essere in base alla legge 24 febbraio 1948, n. 114, cioè in base alla legge per la formazione della piccola proprietà contadina. L'onorevole Ministro ricorderà certamente che, quando discutemmo la legge stralcio, io gli feci notare che esisteva una contraddizione fra la legge stralcio e quella della Sila, per quanto riguardava proprio queste vendite. Specificai che la disposizione era stata eliminata dalla legge della Sila esclusivamente perchè l'articolo formulato definitivamente rappresentava un compromesso tra me e il senatore Zoli ed avevamo ritenuto non necessaria questa norma esplicita. Per quanto riguarda la legge stralcio, viceversa, si volle inserire esplicitamente la norma. Io feci allora notare all'onorevole Ministro, e ciò è consacrato nei resoconti, che inserendo questa norma nella legge sarebbe potuto avvenire che gli atti di vendita stipulati alla stregua della legge per la formazione della piccola proprietà contadina sarebbero stati validi fino al giorno in cui i piani di esproprio non fossero diventati operativi. Il Ministro mi rispose che non c'era niente di strano, dato che in definitiva lo scopo essenziale era la formazione della piccola proprietà contadina. Erano pertanto indifferenti le vie attraverso le quali ciò si fosse verificato. Ora, questo ha dato adito, per taluni in buona fede, per molti altri in mala fede, a servirsi di questa legge per simulare delle vendite o comunque per effettuare delle vendite alla stregua della legge per la formazione della piccola proprietà contadina. Non saremo certo noi a parlare a favore delle vendite effettuate ai non contadini, anche se figurano fatte in conformità della legge per la formazione della piccola proprietà contadina. D'altra parte, per quelle vendite che sono state fatte davvero ai contadini, noi riteniamo che coloro che hanno comprato la terra, qualora la vendita dovesse essere dichiarata nulla, debbano comunque restare su quella terra, sia pure come assegnatari dell'ente, anzichè come acquirenti. Allo stesso tempo vogliono chiedere — e su questo punto avremmo bisogno dell'ausilio di tutti i colleghi — che quei proprietari i quali abbiano venduto queste terre, se le relative vendite venissero dichiarate valide, debbano altrettanta terra all'ente affinchè l'ente a sua volta possa assegnarla ai contadini. Ciò potrebbe rappresentare un mezzo per racimolare ancora qualche migliaio di ettari di terra, da distribuire ai contadini.

Per quanto riguarda l'articolo 5, concernente la responsabilità dei proprietari relativamente alla conservazione del capitale fondiario, dobbiamo richiamare l'attenzione sulla inettitudine e, sarei per dire, la complicità che ha manifestato l'Ente Sila di fronte a quanto si è verificato finora. È notorio, onorevoli colleghi, che non vi è stato nessun proprietario dei terreni assoggettati ad esproprio secondo quei piani che non abbiamo ancora approvato, il quale non abbia proceduto al taglio degli alberi. Io so che l'onorevole Segni ha emanato, a questo proposito, una circolare ai prefetti, ed i prefetti, a loro volta, hanno diramato una circolare ai carabinieri, per evitare i danneggiamenti ai terreni. Sta però di fatto che in vari luoghi, che potrei indicare, si è proceduto al taglio degli alberi: a Tarzia si è proceduto al taglio degli alberi, in Sila il barone Lupinacci ha proceduto al taglio degli alberi, e, ripeto, potrei indicare uno per uno tutti molti altri casi. Era giusto, dunque, quello che or ora diceva il collega Oggiano: se noi lasciamo passare questo articolo così come è formulato e stabiliamo sanzioni così modeste, come quelle in esso previste, in realtà non si farà altro che continuare ad incoraggiare i proprietari al sabotaggio della legge, a danno dei contadini.

CONTI. Possono essere denunciati per furto.

SPEZZANO. Non so, senatore Conti, se si tratti di furto o di altro reato: tuttavia, fino ad oggi, senatore Conti, nessuna delle Procure della Repubblica della Calabria si è vista presentare una sola denuncia da parte dell'Ente Sila a carico di questi proprietari che sono i veri nemici della Nazione, che sono i veri distruttori della ricchezza del Paese. Sono stati arrestati invece dei contadini perchè andavano a zappare le terre i cui alberi i proprietari tagliano e

vendono, per loro privata speculazione, a danno della generalità dei cittadini.

Fatti questi rilievi sui punti essenziali del disegno di legge, mi riservo di avanzare le mie osservazioni su quelle questioni di minore portata che potranno sorgere nel corso dell'esame dei singoli articoli.

SALOMONE. Il senatore Spezzano ha fatto riferimento, a proposito di questo disegno di legge, e non so quale connessione con esso possa avere il suo discorso, ai lavori della Commissione parlamentare di cui egli è uno dei componenti e di cui io ho l'onore di essere il Presidente. La Commissione parlamentare, rispondo al senatore Spezzano, non si è riunita che una sola volta per mancanza di materiale di lavoro. Lo Ente Sila ha fatto tutte le proposte di espropriazione, ma, come il senatore Spezzano sa, i proprietari hanno il diritto di opposizione, e l'Opera, a sua volta, di redigere i suoi rilievi. Essendo state, per l'appunto, avanzate numerose opposizioni, dall'Ente si è nominato un Comitato, come il senatore Spezzano certamente sa, e del quale fanno parte alcuni componenti del Consiglio di amministrazione e l'Ispettore compartimentale per l'agricoltura della Calabria. Tale Comitato ha il còmpito di compiere indagini per esaminare quale fondamento abbiano le opposizioni dei proprietari. Posso assicurare il senatore Spezzano, come, del resto, mi è già accaduto di fare in conversazioni private, di avere sollecitato, come continuerò a sollecitare, l'Ente Sila, anche per mezzo dell'onorevole Ministro, perchè tutte le proposte di espropriazione, sulle quali siano state compiute le indagini, vengano portate a conoscenza nostra dimodochè io sia in grado di riunire la Commissione. Desideravo dare questi chiarimenti al senatore Spezzano e ai membri della Commissione di agricoltura, perchè non si pensi che la Commissione parlamentare consultiva non voglia espletare il suo mandato. Pertanto, il fatto che la Commissione si sia riunita una sola volta è dovuto, ripeto, alla mancanza di materiale: comunque, poichè ci sono state trasmesse recentemente altre undici proposte, la settimana ventura la Commissione potrà senz'altro riunirsi per esaminarle.

Quanto al prospetto comunicatomi all'Ente Sila, al quale ha fatto riferimento il senatore Spezzano lamentando di non averne potuto ancora prendere visione, come del resto gli ho già detto privatamente, debbo ripetergli che, avendone io una sola copia, avevo pregato l'Ente Sila di inviarmene una seconda copia, che io avrei messo a disposizione del senatore Spezzano. Comunque, se l'Ente Sila non mi invierà tale copia entro i prossimi giorni, io metterò a disposizione del senatore Spezzano la mia copia.

GRIECO. Dichiaro senz'altro che i concetti ispiratori che sono a base di questo disegno di legge mi paiono opportuni, salvo quelle osservazioni particolari che potremo avanzare nel corso della discussione sui singoli articoli.

CARELLI. Desidererei alcuni chiarimenti su taluni punti del disegno di legge. Per quanto riguarda l'articolo 1, osservo che esso dispone che i piani di esproprio dovranno essere pubblicati entro il 31 dicembre 1951 ai fini della applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841. A me pare che, fissando tale data, ci si allontani troppo nel tempo. Ora io penso che la ragione che ha motivato la richiesta di tale proroga si debba ricercare nella difficoltà di procurarsi il necessario personale da parte dell'ente che deve provvedere alla redazione dei piani di esproprio. Allontanarci tanto dal termine stabilito nella legge 21 ottobre 1950, n. 841, mi sembra non opportuno. Ritengo pertanto che si debba applicare rigorosamente la legge attuale, entro i termini in essa previsti, facendo il massimo sforzo ed assumendo il personale necessario. Si deve ricordare che noi disponiamo di ottimi tecnici dei quali gli enti interessati potranno fare il miglior uso per compilare i piani di esproprio entro i termini di legge.

MEDICI. Mi consenta il senatore Carelli di chiarire che gli enti di riforma non sono stati ancora costituiti nella loro organizzazione. Occorre considerare che una volta istituito l'ente di riforma si deve nominarne il presidente, il Consiglio di amministrazione e si deve procedere all'assunzione del personale necessario. Ciò richiede evidentemente un certo periodo di tempo. Ed è appunto per tale considerazione che viene richiesta la proroga prevista nel disegno di legge in esame.

CARELLI. Ringrazio il senatore Medici del suo chiarimento, riservandomi tuttavia di presentare quelle proposte di emendamento che su

questo punto mi potranno sembrare opportune.

Per quanto riguarda l'articolo 7, vorrei sapere a quale titolo la disposizione, in esso contenuta, è stata inserita nel presente disegno di legge, e quale connessione essa abbia con la legge 21 ottobre 1950, n. 841. L'articolo 7 prevede infatti la soppressione di un ente, l'Ente per le bonifiche albanesi, sul quale non ci viene fornita alcuna informazione. Ora, a me pare che noi dovremmo essere posti in condizione di sapere quali finalità aveva questo ente, quale attività svolgeva, per quali motivi se ne propone lo scioglimento, per quali motivi, infine, dovremmo licenziare il personale da esso dipendente, anzichè immetterlo nella organizzazione dei nuovi enti in via di formazione. Io sono contrario ai licenziamenti, come gli onorevoli colleghi e l'onorevole Ministro sanno. Noi dobbiamo evitare in ogni modo, a mio parere, che elementi già inquadrati in un determinato ente vengano allontanati per essere sostituiti da altri di cui analoghi enti in formazione ancora non dispongono. Non mi è chiaro dunque il motivo per cui si è creduto di includere la norma contenuta nell'articolo 7 nel presente disegno di legge, e chiedo, quindi, all'onorevole relatore e all'onorevole proponente di illuminarci su questo punto.

Quanto alle altre disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, ritengo che possano essere senz'altro approvate dalla Commissione.

MENGHI. La discussione svoltasi fino a questo momento mi pare che, piuttosto che di carattere generale, sia stata di carattere particolare, essendo stati presi in considerazione i singoli articoli del disegno di legge. Ora, per la urgenza che il presente disegno di legge riveste, e sulla quale mi sembra che noi concordiamo, sono del parere che senz'altro si possa passare all'esame dei singoli articoli, per i quali sono state già prospettate alcune modificazioni.

Comunque, con la discussione fin qui svoltasi le perplessità che potevano sorgere prima della lettura del disegno di legge sono state eliminate. Quindi è opportuno prendere in esame le singole norme. Incidentalmente mi sia consentito di osservare al senatore Spezzano, il quale ha lamentato la impunità di cui godrebbero coloro che manomettono i terreni sottoposti ad esproprio, che egli stesso può presentare denunzia al Procuratore della Repubblica per reati di tal genere, commessi nella zona silana, dato che, trattandosi di reati di azione pubblica, è in facoltà di ogni cittadino di presentare denuncia.

TARTUFOLI. Mi associo alle considerazioni svolte dal senatore Menghi e alla sua proposta di passare senz'altro all'esame degli articoli. Anche coloro, infatti, che hanno mosso obbiezioni alle singole norme del disegno di legge, si sono trovati tuttavia d'accordo nel giudicarlo opportuno nel suo complesso, salvo apportare al disegno di legge quelle modificazioni che appariranno necessarie per renderlo più rispondente agli scopi che esso si propone. Si tratta di migliorare e perfezionare il sistema posto in essere dalle leggi di riforma precedenti, in base alla esperienza finora acquisita nell'applicazione di tali leggi. Propongo anch'io, pertanto, che si passi senz'altro alla discussione degli articoli.

PIEMONTE. Vi sono due punti, nel disegno di legge, che mi pare debbano essere maggiormente chiariti. Domando anzitutto se è a conoscenza del Governo il fatto che, mentre da un lato si procede al taglio di alberi in terreni soggetti ad esproprio, dall'altro in alcuni terreni si piantano boschi, per impedire che questi terreni possano essere espropriati. Difatti, com'è noto, i boschi sono esclusi dall'esproprio. Mi chiedo, quindi, se non sia il caso di introdurre nel disegno di legge in esame qualche norma per evitare anche questo espediente escogitato dai proprietari per sfuggire alle disposizioni della legge per la espropriazione, la bonifica e la trasformazione dei terreni.

L'altra mia osservazione riguarda l'articolo 7. Questo dispone, fra l'altro, che i beni, le passività, i diritti e le obbligazioni, comunque pertinenti all'Ente per le bonifiche albanesi, sono trasferiti di diritto all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e per il territorio del Fucino. Ora, mi pare che tale norma non possa essere approvata se prima noi non saremo posti in grado di conoscere quali siano tali beni e tali passività.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli enti di cui all'articolo 2 della legge stessa dovranno pubblicare i piani di espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951.

Agli stessi effetti, il termine indicato all'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 31 dicembre 1952.

SALOMONE. Desidererei dare qualche delucidazione su questo articolo, per quanto io creda che esso, nella sua dizione letterale, sia sufficientemente chiaro. Nella legge per la Sila 12 maggio 1950, n. 230, furono fissati due termini: uno di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per la presentazione dei piani di espropriazione; l'altro, del 31 dicembre 1951, per la esecuzione delle espropriazioni. Si tratta dunque, in altre parole, di un termine di sei mesi, dall'entrata in vigore della legge, per le proposte di espropriazione, e di un termine di oltre un anno dalla scadenza del termine per la presentazione di tali proposte, scadenza che avveniva il 20 novembre 1950, e quindi di un termine di oltre 14 mesi per la esecuzione delle espropriazioni. Con la mia proposta, io ho voluto introdurre gli stessi termini nella legge stralcio, e cioè fissare in primo luogo il termine del 31 dicembre 1951, vale a dire sei mesi dopo il 30 giugno 1951 (termine, questo, per la determinazione delle zone in cui la legge stralcio deve avere efficacia), per la presentazione dei piani; in secondo luogo ho proposto il termine di un anno — anzichè di quattordici mesi — dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di esproprio, cioè il termine del 31 dicembre 1952, per la esecuzione delle espropriazioni. Non si tratta quindi, anzitutto, di proroga di termine, bensì di fissazione di termine, per la quale mi sono attenuto rigorosamente, anzi con qualche cosa di meno nel fissare il termine per la presentazione dei piani di esproprio e per la esecuzione degli espropri, per la legge stralcio, a quelli che sono stati dettati nella legge per la Sila.

SPEZZANO. Sulla questione dei termini non sollevo nessuna obbiezione. Propongo semplicemente il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1: « Il termine indicato all'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ai soli effetti della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è prorogato al 31 dicembre 1952 ». Il che servirà a chiarire che il termine in questione riguarda soltanto la legge stralcio e non la legge sulla Sila, così come aveva interpretato il presidente Braschi. Infatti se ha sbagliato il senatore Braschi, possono benissimo sbagliare anche i magistrati. È quindi opportuno precisare.

PRESIDENTE. La questione è ormai stata chiarita e questo dubbio non dovrebbe più sussistere.

OGGIANO. Io mi prospetto un pericolo. Siccome la dizione del primo comma dell'articolo 1 è molto chiara, l'emendamento ora proposto al secondo comma dell'articolo 1 stesso non potrebbe costituire un pericolo per l'interpretazione delle disposizioni successive? Infatti là dove nel disegno di legge ci siano disposizioni che particolarmente non si riferiscono alla legge per la Sila, dopo che nell'articolo 1 sia stato introdotto l'emendamento in questione, potrebbe ingenerarsi il dubbio in chi interpreta che, pur non essendoci riferimento esplicito alla legge per la Sila, quelle disposizioni possano riferirsi a detta legge.

CONTI. Io non credo opportuno l'emendamento proposto dal senatore Spezzano dopo i chiarimenti avvenuti nel corso della discussione e che risulteranno nel resoconto della riunione odierna.

SPEZZANO. Insisto nel mio emendamento.

SALOMONE. Credo che si possa venire incontro al desiderio del senatore Spezzano formulando così l'articolo 1: « Ai fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli enti indicati nell'articolo 2 della legge stessa dovranno pubblicare i piani di espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951, e il termine indicato all'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 31 dicembre 1952 ».

SPEZZANO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento e di aderire al nuovo testo dell'articolo 1, proposto dal senatore Salomone.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole al nuovo testo dell'articolo 1 proposto dal senatore Salomone. Il lavoro che occorre per poter addivenire all'espropriazione dei terreni è assai delicato e quindi per non esporre gli enti a delle conseguenze giudiziarie sono necessarie estreme cautele. È

certo che per ogni espropriazione vi sarà impugnativa da parte dei proprietari e pertanto non dobbiamo mettere i tecnici in difficoltà. Ciò considerato, la fissazione dei termini di cui all'articolo in esame è il minimo che si possa richiedere secondo quanto consiglia la pratica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel nuovo testo, di cui do lettura, proposto dal senatore Salomone:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli enti indicati nell'articolo 2 della legge stessa dovranno pubblicare i piani di espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951, e il termine indicato all'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 31 dicembre 1952.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della indennità di esproprio, prevista dagli articoli 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione della imposta stessa, dal competente Ufficio delle imposte e sarà opponibile, sempre a questi soli effetti, avanti le Commissioni censuarie provinciali e centrale ai sensi dei citati articoli 7 e 18.

Nell'esaminare questo articolo ho notato una lacuna. Ci sono opposizioni ancora sospese e potrebbe per queste opposizioni sospese fermarsi tutta la procedura di esproprio. Bisogna che sia fatta un'offerta. Una offerta, anche in sospensione di accertamenti e discussione del ricorso, deve essere fatta per non fermare il corso della procedura.

Per ovviare all'inconveniente propongo di aggiungere all'articolo 2 un comma così concepito: « Se è stato proposto ricorso contro le risultanze catastali relative ai terreni espropriati ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o è stata apportata rettifica ai sensi dell'articolo 113 del regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, l'indennità di espropriazione offerta è pari al valore che risulta dall'applicazione al nuovo reddito dominicale dei coefficienti stabiliti a norma degli articoli 8 e 10 della legge 1° settembre 1947, n. 828, dalla Commissione censuaria centrale ».

Non credo che occorrano molte parole per illustrare questo emendamento. Chiunque sia soggetto alla procedura di esproprio può far opposizione. Durante l'opposizione la procedura rimane immobilizzata. Questa paralisi, se si estende a molti casi, può addirittura intralciare tutto il lavoro. Invece l'offerta potrebbe essere fatta e dar luogo allo svolgimento della procedura. Allora per l'offerta ci si può basare su quel criterio che adotta, per i propri rilievi, agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, la competente Commissione censuaria. Siccome è sempre questa la tavola a cui ci riferiamo, diciamo che intanto si fa l'offerta e poi si vedranno le risultanze del ricorso.

CONTI. Credo che sarebbe opportuno sospendere l'esame dell'emendamento testè proposto dal senatore Braschi in modo che ognuno di noi possa studiarlo a fondo e valutarne la portata.

SALOMONE. Perchè possa avvenire la procedura di espropriazione, per quanto con la legge del 12 maggio 1950, n. 230, noi abbiamo introdotto larghe e profonde innovazioni al sistema di espropriazione, è però principio fondamentale l'offerta dell'indennità. Quando c'è una controversia in atto, questa proposta di indennità deve avere un riferimento. Per quel che riguarda l'esecuzione della legge per la Sila sono state date istruzioni all'Opera della Sila di fare le offerte allo stato degli atti. Ma tutto questo potrebbe dar luogo alla litigiosità che sapete in quale proporzione dilaghi, potrebbe dar luogo a degli inconvenienti. Perciò aderisco all'emendamento proposto dal senatore Braschi, perchè con esso non si fa altro che fissare come norma di legge quel che già è prassi.

Comunque sono favorevole alla proposta del collega Conti di sospendere l'esame dell'emen-

damento proposto dal senatore Braschi, dimodochè ciascuno di noi possa avere il tempo necessario per rendersi pienamente conto della portata dell'emendamento in questione.

OGGIANO. Vorrei osservare che, il comma aggiuntivo proposto dal senatore Braschi non risolve il problema che mi prospetto. La disposizione di questo comma aggiuntivo sta a significare che con l'offerta *ipso facto* si può far luogo all'occupazione del terreno da espropriare oppure no?

PRESIDENTE. Certamente.

OGGIANO. Ma le dichiarazioni testè fatte dal senatore Salomone e il comma aggiuntivo proposto dal senatore Braschi stanno ad indicare che una vera e propria disposizione nel senso da me indicato non ci deve essere. Allora non basta che ci sia l'offerta, ma è necessario anche che ci sia il decreto che dia luogo all'occupazione del terreno da espropriare.

SALOMONE. Per quel che riguarda l'osservazione del collega Oggiano, rispondo che sia nella legge del 12 maggio 1950, n. 230, che in quella del 21 ottobre 1950, n. 841, vi è la possibilità che col decreto legislativo di espropriazione si facciano le occupazioni di urgenza. A quali inconvenienti si vuole ovviare con il comma aggiuntivo proposto dal relatore? Che non possa essere suscettibile di controversia quel decreto legislativo per mancanza di offerta quando vi è opposizione. Quindi noi veniamo a codificare quel che è già nella prassi, che quando ci sono controversie la offerta è già allo stato degli atti.

PRESIDENTE. Per dar modo ai componenti della Commissione di rendersi meglio conto della disposizione contenuta nel comma aggiuntivo da me proposto all'articolo 2 sarà meglio sospendere la discussione sull'articolo 2 stesso. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

Gli Enti di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la esecuzione dei còmpiti ad essi affidati, sono autorizzati a trarre dagli atti di formazione e conservazione del catasto terreni — a loro spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto — gli elementi occorrenti.

Per le medesime finalità gli Enti possono acquistare, alle condizioni stabilite per gli Uffici governativi, le riproduzioni delle mappe, ovvero farne eseguire a proprie spese la riproduzione, su autorizzazione del Ministero delle finanze.

A proposito di questo articolo debbo fare osservare che in esso non è detto, mentre sarebbe bene precisarlo, che le copie degli atti pubblici dovrebbero essere esenti da bollo. Propongo, pertanto, di aggiungere all'articolo 3 il seguente comma: « Le copie degli atti pubblici, i certificati e gli estratti catastali, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere per l'esplicazione dell'attività degli Enti sono redatti su carta libera ».

MENGHI. Mi sembra che il beneficio fiscale, di cui al comma aggiuntivo proposto dal senatore Braschi, sia già previsto nella legge generale.

SALOMONE. No. Ci sono alcune disposizioni di agevolazione fiscale ma solo per il trasferimento delle terre quando avviene l'assegnazione. Per quel che riguarda gli atti di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame non c'è alcun beneficio.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'agevolazione è necessaria perchè non è prevista nella legge sulla bonifica nè in quella della riforma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il comma aggiuntivo da me proposto all'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 3 nel suo seguente testo complessivo:

Art. 3.

Gli Enti indicati nell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la esecuzione dei còmpiti ad essi affidati, sono autorizzati a trarre dagli atti di formazione e conservazione del catasto terreni — a loro spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto — gli elementi occorrenti.

Per le medesime finalità gli Enti possono acquistare, alle condizioni stabilite per gli uffici governativi, le riproduzioni delle mappe, ovvero farne eseguire a proprie spese la riproduzione, su autorizzazione del Ministero delle finanze.

Le copie degli atti pubblici, i certificati e gli estratti catastali, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere per l'esplicazione dell'attività degli Enti sono redatti su carta libera.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

Art. 4.

Le eccezioni relative alle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, previste all'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, s'intendono riferite agli atti stipulati fino al 15 novembre 1949.

Le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, previste dall'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ultimo comma, s'intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950.

SPEZZANO. Sul primo comma dell'articolo 4, per i motivi già da me esposti, crediamo opportuna una dichiarazione esplicita da parte del Ministro e del presentatore del disegno di legge, senatore Salomone, nel senso, cioè, che si tratti di una norma posta qui soltanto per chiarire ulteriormente una disposizione già contenuta nelle due leggi fondamentali.

SALOMONE. Come presentatore del disegno di legge dichiaro in modo esplicito che nelle disposizioni sia dell'articolo 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, vi è già precisa la norma che limita al 15 novembre 1949 le eccezioni relative alle donazioni.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se il senatore Spezzano desidera un'interpretazione autentica da parte del Governo del primo comma dell'articolo 4 non ho alcuna difficoltà a confermare quanto ora è stato dichiarato dal senatore Salomone.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

Art. 5.

Avvenuta la determinazione dei territori in cui avrà applicazione la legge 21 ottobre 1950, n. 841, secondo il disposto dell'articolo 1 della stessa legge, i proprietari dei terreni sottoponibili a espropriazione sono responsabili della conservazione del capitale fondiario sino al momento della effettiva espropriazione. Eventuali diminuzioni, menomazioni o deterioramenti di tale capitale potranno dar luogo a pagamenti di indennità.

Come relatore propongo di sostituire al testo dell'articolo 5 il seguente:

« Nei territori determinati a sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i possessori dei terreni soggetti ad espropriazione sono tenuti a conservare i terreni medesimi nelle condizioni in cui si trovano, con le relative piantagioni, costruzioni ed impianti.

« Eventuali diminuzioni, menomazioni o deterioramenti potranno dar luogo a pagamenti di indennità ».

CONTI. Dire semplicemente « i possessori » mi sembra troppo poco.

PRESIDENTE. Il termine « possessore » è più largo di quello di « proprietario ». Comunque, se si volesse usare l'espressione « i proprietari e i possessori » non avrei difficoltà ad accettarla.

OGGIANO. Desidero fare alcune osservazioni. Innanzi tutto una sulla parola « possessori ». La varietà dei casi di possesso e di disponibilità di un terreno è grande. Ora vorrei che con la parola « possessori » si precisasse un concetto che non portasse all'esclusione di responsabilità di coloro che non esercitano materialmente il possesso, ma che tuttavia hanno la disponibilità del terreno. Si noti che il possessore

che non dispone del terreno ha un possesso a titolo precario. Può darsi che nel caso di abbattimento di alberi la responsabilità sia sua; può darsi che abbia agito in base a precisi patti contrattuali. Ma normalmente tale abbattimento è fatto dal proprietario perchè tale o perchè se ne è riservato espressamente il diritto ed il vantaggio. Quindi desidererei, senza suggerire in questo momento una espressione precisa, che si ovviasse a questo inconveniente usando un termine più largo.

Seconda osservazione. Io mi preoccupo di quel che può essere il momento dal quale colui che ha la disponibilità del terreno o esercita il possesso ne deve rispondere. Per esempio, non per la legge sulla Sila, che ha determinati limiti entro i quali essa deve essere applicata, ma per quanto riguarda la legge stralcio i comprensori non sono ancora stabiliti. Con questo articolo si dà l'autorizzazione a tutti coloro che dispongono di terreni espropriabili ad affrettarsi ad abbattere le piante o ad apportare altre menomazioni al fondo perchè nel frattempo non si conoscono le modalità secondo le quali i comprensori saranno stabiliti.

Quindi vorrei che questa legge fissasse un termine più impegnativo per quelli che debbono rispondere in relazione all'eventuale menomazione apportata al terreno.

GRIECO. Ritengo che noi dovremmo meglio ponderare la proposta fatta dal senatore Braschi. Si tratta, secondo me, di uno degli articoli più importanti di questo disegno di legge, e bisogna misurare le parole e le decisioni, con grande attenzione. Sarà forse necessaria anche una sospensione della discussione di questo articolo per meglio approfondire la questione in esame. Comunque, sull'articolo 5, nel testo proposto dal senatore Salomone, vorrei fare due osservazioni.

L'articolo 5 si preoccupa della conservazione del capitale fondiario. Però, per quel che mi risulta, vi sono anche alienazioni di capitale agrario. Ora, se la legge stralcio avesse applicato il principio del limite, non avrei nulla da eccepire alla formulazione dell'articolo 5, proposta dal senatore Salomone; ma, avendo la legge stralcio come base il principio dello scorporo fondato sull'imponibile, sussiste un criterio di valutazione il quale mi pare che sia anche comprensivo del capitale agrario, dato che l'imponibile catastale sul reddito fondiario tiene conto anche del capitale agrario.

MEDICI. No, non ne tiene conto. Il reddito cosiddetto catastale tradizionale è il reddito dominicale. Dopo il 1939 è stato aggiunto, accanto al reddito dominicale, il reddito agrario, separato e distinto.

GRIECO. Per cui il reddito catastale si riferirebbe soltanto alla terra greggia?

MEDICI. Il reddito catastale, ripeto, oggi è composto di due redditi separati: quello tradizionale è il dominicale, il fondiario; poi c'è quello agrario o di esercizio che rappresenta essenzialmente gli interessi dei capitali di scorta e circolanti.

GRIECO. Quindi l'imponibile a cui fa riferimento la legge stralcio è solo il dominicale?

MEDICI. Sì, è solo il dominicale.

GRIECO. Allora, se così stanno le cose, la mia osservazione forse non ha più ragion d'essere. Io non conoscevo questo metodo nuovo di valutazione.

MEDICI. È detto in maniera chiarissima nella legge che lei non ha approvato!

GRIECO. Io ritenevo che per il reddito dominicale occorresse una valutazione del terreno la quale non tenesse conto solo della produttività del terreno greggio, bensì di tutto quello che c'è sopra.

MEDICI. Solo a titolo di chiarimento vorrei farle presente che il reddito dominicale si riferisce al capitale fondiario che non è costituito soltanto dalla terra primitiva, ma anche da tutti gli investimenti permanenti fatti dall'uomo; per cui, se sulla terra primitiva ci sono piantagioni, fabbricati, strade, ponticelli, canali di irrigazione e di sistemazione, tutto ciò fa parte del reddito dominicale. Non si può, quindi, parlare di terre primitive, che — grazie a Dio — praticamente in Italia non esistono più, salvo che in alcune zone di cui alla legge stralcio.

Il reddito agrario, invece, si riferisce esclusivamente all'interesse del capitale di scorta e di esercizio.

GRIECO. Il fatto si è che si verificano non solo gravi alienazioni di capitale fondiario, ma anche forti alienazioni di capitale agrario, e a me sembra che di fronte a ciò noi non siamo difesi in alcun modo. Ora, credo che, se noi avessimo la possibilità — e mi rivolgo all'ono-

revole Ministro nell'esporre questa mia preoccupazione — di poterci premunire anche di fronte a queste alienazioni di capitale agrario, non faremmo un'opera vana. Il testo dell'articolo 5, proposto dal senatore Salomone, però, non risponde all'esigenza da me prospettata, perchè in esso si parla soltanto di capitale fondiario che è quello che ora è stato definito dal collega Medici. Non sarebbe male, quindi, che la Commissione prendesse in esame la possibilità di introdurre nell'articolo 5 una qualche norma per impedire anche le alienazioni di capitale agrario.

La seconda osservazione che intendevo fare riguarda le sanzioni contro i responsabili di menomazioni dei terreni sottoposti a espropriazione. Ora, nell'articolo 5, è sì previsto il pagamento di un'indennità, ma con un condizionale, « potranno »; difatti, nell'articolo in questione, è detto che « eventuali diminuzioni, menomazioni o deterioramenti » dei terreni sottoponibili a espropriazione « potranno dar luogo a pagamenti di indennità », il che non è affatto impegnativo, e quindi, secondo me, non è sufficiente. Può anche convenire in certi casi alienare il capitale fondiario e poi pagare una indennità, per cui credo che sia opportuno il ricorso ad una sanzione più severa, che non escluda l'indennità, ma che anzi aggiunga gravità alla pena.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il senatore Grieco ha posto una questione pregiudiziale in merito all'articolo in discussione, quella, cioè, della conservazione non solo del capitale fondiario, ma anche del capitale agrario dei terreni sottoponibili ad espropriazione. Si tratta di una questione molto seria che, però, è estranea completamente ai princìpi della legge. Mi pare, quindi, che sia più opportuno affrontare prima la questione posta dal senatore Grieco e in un secondo tempo le altre questioni attinenti all'articolo 5.

PRESIDENTE. L'osservazione del Ministro è esatta. Invito pertanto i componenti della Commissione a limitare i loro interventi alla questione pregiudiziale sollevata dal senatore Grieco.

MEDICI. Il primo problema sollevato dal collega Grieco è di eccezionale importanza: pertanto è opportuno che noi riflettiamo su di esso per poter arrivare ad una conclusione che tolga dal nostro animo ogni incertezza.

La legge si è occupata esclusivamente del capitale fondiario e non delle scorte, e quindi i contadini, subito, riceveranno soltanto una parte del capitale fondiario senza scorte. Che cosa si fa delle scorte esistenti? I proprietari preoccupati dell'esproprio le alienano; e così il collega Grieco — se ho bene inteso — dice: noi dobbiamo preoccuparci di evitare che si distrugga un importante patrimonio, ciò che comporterebbe una diminuzione dell'efficienza produttiva dell'agricoltura e delle zone in cui avrà applicazione la legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Ora, se la legge si è occupata esclusivamente del capitale fondiario e se questa è sembrata la giusta impostazione, ciò è avvenuto perchè non si deve dimenticare che i territori soggetti alla legge stralcio sono, in grande prevalenza, escluso il delta padano, ad agricoltura, diciamo così, tradizionale, precapitalistica se volete, spesso a carattere cerealicolo-pastorale, dotati perciò di magrissime scorte che spesso i contadini non avrebbero alcun interesse, e gli enti ancora meno, ad acquistare E ciò perchè, evidentemente, se gli enti faranno il loro dovere, come tutti ci auguriamo, dovranno sostituire a questa agricoltura di tipo antico una agricoltura moderna, all'attuazione della quale i capitali di scorta: bestiame, macchine, attrezzi, sementi, mangimi, oggi impiegati, non rispondono affatto; e questo mi sembra abbastanza evidente.

D'altra parte, in che cosa consistono queste scorte? Si tratta, di regola, di bestiame da lavoro che, se può essere adatto ai tipi arcaici di agricoltura, non è certo idoneo alla piccola proprietà e al tipo cooperativistico che si vuole introdurre, poichè, come anche voi stessi dell'opposizione avete sempre sostenuto, è necessario introdurre macchine potenti e capaci, per far sì che il foraggio venga consumato soprattutto da bestiame da reddito. Per le sementi e le macchine il discorso è analogo.

In secondo luogo io non ravviso gli strumenti giuridici adatti ad impedire ad un proprietario di vendere il suo bestiame.

Per queste ragioni io penso che il testo dell'articolo 5, come è stato proposto dal collega

Salomone, sostanzialmente risponda alle necessità ed alle esigenze della nostra agricoltura.

C'è inoltre da stabilire chi debba essere ritenuto responsabile delle eventuali diminuzioni, menomazioni o deterioramenti del capitale fondiario. A mio avviso è il proprietario, perchè, oltre tutto, è quello che dà garanzie, in quanto l'ente che espropria ha in mano la indennità e, quindi, ha sempre modo di rivalersi per tanti motivi facilmente intuibili alla vostra esperienza amministrativa.

GRIECO. Vorrei sottoporre al senatore Medici un quesito che contiene anche una proposta. Io comprendo perfettamente gli argomenti addotti dal senatore Medici circa le esigenze di una trasformazione agraria. Però da questo momento a quando sarà attuata la trasformazione agraria nei territori in cui dovrà avere applicazione la legge 21 ottobre 1950, n. 841, passerà un lasso di tempo abbastanza lungo, e temo che durante questo periodo noi avremo un decadimento della produzione, perchè l'inconveniente da me denunciato, quello delle alienazioni del capitale agrario, è reale, non è una ipotesi. Pertanto bisogna, quanto meno, adottare, per il momento, qualche espediente, un blocco transitorio, non so, qualcosa che salvaguardi questo transito alle trasformazioni agrarie, altrimenti gli enti si troveranno dinanzi a delle terre veramente nude e dovranno cominciare da capo.

MENGHI. Ho ascoltato con piacere la discussione che si è fatta dall'una e dall'altra parte sull'articolo 5, per cui tutti ormai ci siamo fatti un concetto di quella che è la salvezza del patrimonio che si dovrà espropriare. Quindi passo senz'altro ad esporvi la mia opinione che potrebbe racchiudere in sè il pensiero dell'una e dell'altra parte.

È chiaro lo spirito, lo scopo dell'articolo 5; con esso noi cerchiamo di salvare il patrimonio immobiliare ed agrario espropriando. Allora, secondo il mio avviso, l'articolo 5 si dovrebbe leggere in questa maniera: — Avvenuta la determinazione dei territori in cui avrà applicazione la legge 21 ottobre 1950, n. 841, secondo il disposto dell'articolo 1 della stessa legge, i proprietari « o comunque possessori » dei terreni sottoponibili a espropriazione sono responsabili della conservazione del capitale fondiario sino al momento della effettiva espropriazione. Eventuali diminuzioni, menomazioni o deterioramenti di tale capitale potranno dar luogo a pagamento di indennità, « salva ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti ».

Soltanto secondo la formulazione dell'articolo 5, da me proposta, noi possiamo colpire coloro che possono commettere manomissioni, sia che si tratti di proprietari, sia che si tratti di possessori, perchè può avvenire benissimo che il possessore, senza la complicità del proprietario, commetta delle manomissioni o dei danneggiamenti. Perchè allora noi non dobbiamo avere anche lo strumento legale per colpire quello che è direttamente colpevole?

LANZARA. Vorrei chiedere un chiarimento a proposito del termine dal quale ha inizio la responsabilità del proprietario. Leggo nell'articolo 5: « Avvenuta la determinazione dei territori in cui avrà applicazione la legge 21 ottobre 1950, n. 841, i proprietari dei terreni sottoponibili a espropriazione sono responsabili della conservazione del capitale fondiario sino al momento della effettiva espropriazione ». È quindi dal momento della determinazione dei territori che i proprietari diventano responsabili. Ma questa determinazione dei territori quando avviene? Con la pubblicazione del decreto che estende a un dato comprensorio la legge stralcio? Così stando le cose tanto varrebbe mettere sotto sequestro i beni e lasciare che per un anno e più i proprietari possano semplicemente guardare i loro terreni da lontano!

SALOMONE. Relativamente al punto centrale, che per il momento è l'unico oggetto in discussione, dopo l'intervento del senatore Medici, non debbo aggiungere altro. Ricordo solo che qui si tratta del capitale fondiario e quindi tutte le disposizioni del disegno di legge in esame si debbono riferire ad esso, perchè a questo la legge si riferisce.

TARTUFOLI. Non ho nulla da aggiungere alle osservazioni del collega Medici, tranne una piccola considerazione. Io mi preoccuperei del punto di vista espresso dal collega Grieco soltanto se il concetto di riforma fondiaria non prevedesse l'attrezzatura delle aziende nella forma più organica e completa. Se questo non dovesse avvenire io potrei comprendere la necessità, prospettata dal senatore Grieco, di conservare quel magro complesso di scorte che

le aziende attualmente hanno in quei territori in cui dovrà avere applicazione la legge 21 ottobre 1950, n. 841. Ma poichè la riforma agraria prevede un'attrezzatura completa ed organica delle aziende, del punto di vista accennato dal senatore Grieco si può anche non tenere conto.

MERLIN UMBERTO. Io sono ospite di questa Commissione e quindi mi permetto di intervenire solo in linea molto riservata, esponendo quello che io so, perchè mi pare che anche quello che ha detto il collega Medici, con tanta autorità, non sia esatto, avendo egli fatto una riserva proprio per il delta padano. Il delta padano lo conosco benissimo e so che c'è una situazione del tutto diversa da quella che il Presidente ha preso in oggetto nel suo interessantissimo intervento. Qualora noi nell'articolo 5 parlassimo solo del capitale fondiario e dei proprietari, probabilmente verremmo a colpire coloro che sono i meno indotti a compiere diminuzioni, menomazioni o deterioramenti del detto capitale già immobilizzato nel terreno, Ci sono, infatti, gli affittuari, ci sono gli enfiteuti, ci sono i possessori a titolo precario, ai quali i proprietari hanno ceduto questi fondi, e tutti questi potrebbero avere eventualmente anche la maggior parte di responsabilità. Dunque bisogna usare una formula più generica di quella che l'articolo 5 adopera.

Ma v'è poi il capitale agrario. Ora qui bisogna parlare chiaro: se vi sono proprietari che non hanno fatto il loro dovere, ce ne sono altri che lo hanno fatto e che sui terreni mantengono dei capitali vistosissimi, del valore di vari milioni. Ora, voi capite benissimo che il proprietario lontano non sarà quello che sottrae il bestiame o le macchine, ma anche qui il pericolo è che questi capitali sieno venduti dal possessore. Ma se vogliamo togliere lo stimolo a vendere, assicuriamo una equa indennità. Ricordiamoci che nella Costituzione è sancito il principio che non si fa luogo ad espropriazione senza indennità; ed il Ministro, al quale avevo chiesto in via confidenziale se tale indennità sarebbe corrisposta, mi ha risposto che essa è contemplata nella legge. Non mi pare, però, che la legge sia così esplicita al riguardo, e le parole del senatore Medici mi fanno sorgere dei dubbi.

La legge stralcio all'articolo 18 parla di una indennità in titoli, e mi pare che ciò si riferisca al valore dei terreni e fabbricati compresi nella denuncia agli effetti della imposta patrimoniale. Ora, ai medesimi effetti, se il proprietario possiede anche il bestiame, le macchine, ecc., la denuncia comprende l'un capitale e l'altro; ma se, con contratto regolarmente registrato ed avente data certa, il capitale bestiame, macchine, attrezzi, ecc. appartiene ad altra persona, allora il proprietario fa la denuncia solo del terreno e non si preoccupa del capitale bestiame, il quale viene colpito attraverso un'altra denuncia e a carico di un terzo. Basta questo accenno perchè voi comprendiate in tutta la pienezza la questione.

Sarebbe ridicolo che l'ente di colonizzazione, andando ad espropriare, trovasse le terre nude e dovesse comperare questo capitale agrario da terzi, tanto più che si tratta di capitale difficilmente sostituibile.

Questo sarebbe danno sociale gravissimo per la nostra agricoltura e non lo possiamo permettere. Occorre adunque un opportuno emendamento all'articolo 5. Ecco quindi che sorge la necessità di studiare con molta profondità la questione e di non improvvisare su questa materia. Rinviamo quindi a domani il nostro ulteriore esame, e in questo breve periodo di tempo prendiamo in considerazione non la maremma toscana, a cui alludeva il collega Medici, non la zona latifondistica, dove non ci sono che delle pecore, bensì la situazione del delta padano, dove il capitale fondiario mobile supera quello agrario.

Credo che le mie considerazioni non saranno inutili per l'ulteriore discussione e per una più adatta comprensione di tutta la interessante e delicata materia.

CONTI. L'articolo 5 recita: « Eventuali diminuzioni, menomazioni o deterioramenti di tale capitale potranno dar luogo a pagamenti di indennità ». Propongo che alle parole « potranno dar luogo » sieno sostituite le altre « dànno luogo ».

PRESIDENTE. Ripeto che noi, per il momento, dobbiamo soltanto decidere in merito alla responsabilità della conservazione del solo capitale fondiario o del capitale fondiario insieme a quello agrario relativamente ai terreni sottoponibili a espropriazione.

Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il principio di fare riferimento, nell'articolo 5, al solo capitale fondiario, salvo poi a trovare la formulazione definitiva dell'articolo 5 stesso Chi approva il principio ora detto è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Resta allora inteso che il principio a cui fra l'altro dovrà ispirarsi l'articolo 5 è quello della conservazione del solo capitale fondiario.

TRIPEPI. Alla fine dell'articolo 5 leggo: « Eventuali diminuzioni, menomazioni e deterioramenti di tale capitale potranno dar luogo a pagamenti di indennità ». Ora, sono d'accordo con il senatore Conti sulla necessità di modificare l'articolo 5, nel senso, cioè, che, se una sanzione punitiva è necessaria, occorre evidentemente che al riguardo, nell'articolo 5 stesso, ci sia una disposizione obbligatoria, non già facoltativa.

Inoltre coloro che non ottemperano all'obbligo della conservazione del capitale fondiario evidentemente sono dei manchevoli. Sorge allora un altro problema: occorre, cioè, stabilire se costoro hanno compiuto un reato certo o per lo meno un illecito giuridico. Comunque senza entrare per ora nella questione relativa alla possibilità di prescrivere sanzioni di carattere penale a carico di coloro che abbiano menomato i terreni sottoponibili a espropriazione, io sarei dell'avviso di stabilire nell'articolo 5 che chi diminuisca, menomi o deteriori il capitale fondiario debba aver ridotta, proporzionalmente al danno arrecato, l'indennità di esproprio a lui spettante.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che nella mia qualità di relatore ho proposto un testo diverso dell'articolo 5. Pertanto bisogna decidere se approvare l'articolo 5 nel testo in esame o nel testo da me proposto.

SPEZZANO. Propongo, affinchè ciascuno di noi possa con migliore cognizione di causa dichiarare se accetta l'articolo 5 nel testo proposto dal senatore Salomone o nel testo proposto dal senatore Braschi, di sospendere la riunione.

SALOMONE. Convegno con il senatore Spezzano sulla necessità di rinviare la discussione dell'articolo 5, per poter meglio studiare la definitiva formulazione dell'articolo 5 stesso. Rinviata, però, la discussione dell'articolo anzidetto, sarei dell'avviso di proseguire nell'esame degli altri articoli.

OGGIANO. Relativamente alla richiesta di rinvio della discussione c'è da osservare che noi domani o posdomani potremo trovarci nella stessa situazione di oggi, cioè, di fronte ai problemi o alle osservazioni che potranno sorgere proprio in quel determinato momento, potremo essere costretti ancora a sospendere la discussione; mentre, tenendo ben conto della utilità delle osservazioni o dei problemi che si manifestano o si presentano in questo momento, si potrebbe poi giungere agevolmente a delle adeguate soluzioni. Pertanto, se me lo consente l'onorevole Presidente, riprendo ora l'argomento a cui ho già accennato nelle mie osservazioni di carattere generale, quello, cioè, delle sanzioni; e ciò perchè quel che ho da dire sia tenuto presente proprio per il momento in cui sarà ripresa la discussione dell'articolo 5.

Ho sentito poco fa, a proposito della responsabilità di ordine penale, affermare che colui che come proprietario menomasse il capitale fondiario espropriando o abbattesse degli alberi, verrebbe a rispondere di furto. Mi permetto di ricordare che un reato di furto, se in tale ipotesi così lo si precisa, non potrebbe mai manifestarsi. In una espropriazione da farsi in avvenire, in cui quindi non v'è passaggio di proprietà fino a che la espropriazione stessa non sia effettuata, il furto non può sussistere a carico del proprietario, perchè il proprietario non può rubare a se medesimo. Inoltre, siccome è delineata nell'articolo 5 la figura particolare del proprietario tenuto a « conservare », figura che potrebbe essere quella del sequestratario, e siccome nel Codice penale c'è una sanzione per colui che da sequestratario viola i propri doveri, mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità che sia escogitata una disposizione simile od anche più grave, analoga, ad esempio, a quelle che sussistono per il gruppo dei reati che riguardano i danni arrecati allo Stato in materia di sabotaggio o di natura similare.

PRESIDENTE. Per dar modo ai componenti della Commissione di approfondire ulteriormente le questioni attinenti all'articolo 5 sarà

meglio rinviare la discussione dell'articolo 5 stesso. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 6:

Art. 6.

Al fine di soddisfare le esigenze tecniche del piano di esproprio e per ottenere la continuità territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, è data facoltà agli Enti di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, di espropriare, in deroga all'articolo 5 della legge stessa, limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

Art. 7.

L'Ente per le bonifiche albanesi (E.B.A.), istituito con legge 14 giugno 1940, n. 166, è soppresso.

I beni, le passività, i diritti e le obbligazioni, comunque pertinenti all'Ente per le bonifiche albanesi, sono trasferiti di diritto all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e per il territorio del Fucino, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1951, n. 66.

Il personale dipendente dall'Ente per le bonifiche albanesi è licenziato *ope legis* al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale predetto ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed altre indennità determinabili alla stregua delle norme legislative o contrattuali.

Avverto che il senatore Carelli propone la soppressione di questo articolo.

TARTUFOLI. Ricordo che in sede di discussione generale è stata avanzata qualche obbiezione circa l'opportunità di inserire la disposizione di cui all'articolo in esame nel presente disegno di legge. Di contro a questa considerazione io ritengo invece che sia opportuno guadagnare tempo, perchè è evidente la necessità di addivenire alla soppressione di un ente la cui attività riguarda un Paese con il quale i nostri rapporti sono venuti a cessare. Oggi è un assurdo che sussista ancora un ente di questa natura! Anzi dobbiamo meravigliarci che sia trascorso tanto tempo senza che esso sia stato soppresso. Cerchiamo quindi di rimediare a questa nostra mancanza.

Si dice: l'Ente per le bonifiche albanesi ha indubbiamente attività e passività sulle quali sarebbe necessario avere adeguate informazioni. Evidentemente il senatore Salomone che ha proposto questo disegno di legge ed il Ministro stesso si saranno accertati che la soppressione dell'E.B.A. non costituirà una palla al piede dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale. In ogni modo mi diceva il collega Medici che si tratta soltanto di liquidare sette impiegati. Non è detto, poi, che quei sette impiegati non possano trovare una sistemazione presso l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale.

Per tutte queste considerazioni vorrei pregare i componenti della Commissione di approvare l'articolo 7 nel testo proposto dal presentatore del disegno di legge.

GRIECO. Sono d'accordo con la proposta radicale del collega Carelli, e non mi convincono gli argomenti adotti dal senatore Tartufoli. In ogni modo, se la maggioranza sarà per il mantenimento di questo articolo, propongo in via subordinata che i beni, le passività, i diritti e le obbligazioni di cui si fa menzione al secondo comma dell'articolo 7, siano trasferiti al Demanio dello Stato.

OGGIANO. Il mio scrupolo è determinato dal fatto che si vuole mettere in liquidazione, ma soltanto in un certo senso, un ente del quale non conosciamo nè l'attività passata, nè la situazione attuale. Ora, tutto quel che ha detto il collega Tartufoli è esatto, come è esatto senza dubbio quel che ha proposto il collega Salomone; ma, se io debbo dare un voto *cognita causa*, debbo pur rendermi conto della situazione dell'E.B.A. e non debbo avere il dubbio che la liquidazione dell'E.B.A. possa essere in un certo senso un atto di salvataggio di eventuali responsabilità e obbligazioni assunte dal-

l'ente in questione. Mi domando, quindi, se non sia necessario avere maggiori informazioni su quella che è stata l'attività svolta dall'E.B.A. E se questo è necessario, non è meglio appoggiare la proposta fatta dal senatore Carelli?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Debbo confessare che sono un po' stupìto per l'andamento preso dalla discussione. L'unica volta che si propone di sopprimere un ente che non serve più a nulla, sorgono delle opposizioni, le quali, sì, possono essere giustificate dal fatto che si ignora l'attività passata e la situazione attuale dell'ente in questione, ma che pur tuttavia non dovrebbero sussistere. Lo Stato moderno infatti viene sempre rimproverato di mantenere in vita degli enti inutili ed ora che si propone la soppressione di un ente inutile, sorgono delle opposizioni.

Lo stesso nome — Ente per le bonifiche albanesi — ci dice perchè venne creato questo ente: si trattava di uno dei tanti enti fascisti ed era destinato ad eseguire le bonifiche in Albania. Aveva avuto, quindi, in dotazione un certo capitale ed aveva effettivamente espletato una certa attività, che però da parecchi anni è venuta meno. Rendiamoci conto che prima di poter essere soppresso con questo articolo è la storia che ha soppresso l'E.B.A.: noi, pertanto, non facciamo altro che prendere atto di una soppressione già avvenuta.

Cosa significherebbe mantenere in vita questo ente? Significherebbe mantenere una organizzazione burocratica, anche minima, la quale ormai non serve più a nulla. Le liquidazioni sono state già fatte e se ci sono delle questioni da fare sulla passata gestione dell'E.B.A. la soppressione dell'ente non le elimina. Non è detto, infatti, che, se ci sono dei responsabili di cattiva amministrazione, questi non debbano essere perseguiti. La soppressione non significa cancellazione delle precedenti responsabilità, significa che, invece di mantenere in vita una organizzazione per sette o otto impiegati, si cercherà di utilizzare questo modesto capitale, che ha però sempre una certa importanza, per una opera effettiva.

Del resto io avevo già proposto la soppressione dell'E. B. A. in sede di discussione tra i vari Ministri, ed in parte altri colleghi avevano aderito alla mia proposta.

CARELLI. Io ho proposto di sopprimere l'articolo 7 perchè mi sembra fuori luogo l'inclusione della norma di cui all'articolo 7 stesso nel presente disegno di legge. Si tratta, infatti, di un ente a sè, per la cui soppressione, senza dubbio necessaria perchè l'E.B.A. non svolge più alcuna funzione pratica, occorre evidentemente stabilire norme precise ed adeguate. Questo ente ha dei funzionari, questo ente possiede dei beni, e noi prendiamo i funzionari e li buttiamo in mezzo alla strada, prendiamo i beni e li regaliamo ad un altro ente: tutto ciò con una formula molto semplice!

Noi abbiamo trattato della soppressione di altri enti in maniera molto completa, e pertanto io invito i colleghi a voler prendere in esame con più approfondita cognizione di causa la proposta di soppressione dell'E.B.A. Non è opportuno, a mio avviso, liquidare il personale dell'E.B.A. senza neppure promettere ad esso la possibilità di una riassunzione, senza neppur riesaminare la posizione individuale di questi impiegati in vista della tutela dei loro interessi. Amici miei, anche la sorte di un solo impiegato merita la nostra considerazione! Io non è, come ho già detto, che mi opponga per principio alla soppressione dell'E.B.A., il quale non ha più ragione di esistere, in quanto è un ente che si riferisce alla colonizzazione dell'Albania; domando solo ai colleghi che si proceda per esso nello stesso modo con cui si è proceduto per tutti gli altri enti che sono stati soppressi, cioè stabilendo adeguate e precise modalità di soppressione.

Quindi io insisto nel mio emendamento e nello stesso tempo propongo che sia esaminata la questione della soppressione dell'E.B.A. con più approfondita cognizione di causa, seguendo criteri molto più analitici.

SALOMONE. Io mi permetto di pregare il senatore Carelli di ritirare il suo emendamento soppressivo.

Faccio presente che la disposizione di cui all'articolo 7 mi è stata suggerita dalla necessità di provvedere alla soppressione dell'E.B.A., il quale è già da cinque anni in liquidazione ed è quindi inoperante appunto per le ragioni già esposte dall'onorevole Ministro.

La soppressione dell'E.B.A. ha inoltre un legame con il presente disegno di legge in quanto noi cerchiamo di inserire l'attività dell'ente in

questione in un ente il quale deve agire nell'àmbito della legge stralcio.

Vi è una preoccupazione di carattere umano da parte del senatore Carelli, quella, cioè, della sorte del personale. Il personale — da quel che risulta da informazioni da me assunte — è composto di pochissime unità. Noi potremmo ad ogni modo, per placare le preoccupazioni ansiose, e giustamente ansiose, del senatore Carelli, formulare un ordine del giorno affinchè gli impiegati dell'ente soppresso vengano assunti dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale, al quale dovranno essere trasferiti i beni dell'E.B.A.

SPEZZANO. Qualora il senatore Carelli dovesse ritirare la sua proposta di soppressione dell'articolo 7, noi di questa parte dichiariamo di farla nostra. Noi non siamo affatto contrari alla soppressione dell'Ente per le bonifiche albanesi, tutt'altro; pensiamo semplicemente che non sia questo il modo e che tale soppressione non rientri affatto nella economia del disegno di legge in esame.

Intendo inoltre rilevare un altro elemento che mi pare sia di importanza capitale. In definitiva chi è che dovrebbe liquidare l'E.B.A.? Dovrebbe liquidarlo un liquidatore che verrebbe nominato a parte, o il liquidatore di questo ente dovrebbe essere l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale? Se il liquidatore dovesse essere quest'ultimo, mi pare che noi violeremmo la legge stralcio, in base alla quale è stato costituito l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale, perchè tra i poteri e le funzioni attribuiti ad esso dalla legge predetta non c'è assolutamente la funzione di essere il liquidatore dell'E.B.A.

Noi ci preoccupiamo che i lavori contemplati nella legge stralcio vengano eseguiti con una certa sollecitudine, e nello stesso tempo affidiamo all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale altri lavori ed altri incarichi, cioè veniamo a creare noi stessi cause di ulteriori ritardi all'applicazione della legge stralcio. Noi insistiamo, quindi, perchè venga soppresso l'articolo 7. Il Ministro e gli altri colleghi hanno altre mille maniere per riproporlo in altra sede.

MENGHI. Credo che il collega Spezzano vada errato. L'ente di liquidazione è sì un ente di colonizzazione, ma sempre sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura. L'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale si avvarrà dei mezzi legali a sua disposizione per eliminare l'E.B.A., cui bisogna subito por fine perchè l'imperialismo è ormai finito.

Per quel che riguarda gli impiegati, quando l'ente morituro non esisterà più è chiaro che *ipso jure* essi saranno licenziati. C'è da considerare poi che, se noi liquidiamo subito l'E.B.A., opereremo una economia anche a vantaggio dello Stato, nel senso che noi possiamo risparmiare gli stipendi per gli impiegati che invece essi seguiterebbero a percepire nel tempo della sopravvivenza dell'ente in questione.

CONTI. Intendo riferirmi alla preoccupazione del collega Carelli, il quale dice che agli impiegati dobbiamo assicurare un avvenire. Io invece sono preoccupato di questo: che gli impiegati, se debbono essere assunti, siano dei tecnici, sia della gente meritevole; chè se per caso dovessero essere elementi del tipo di quelli che abbiamo riacquistato in Somalia, evidentemente commetteremmo un grosso delitto verso l'Erario e verso il Paese. Attenti, quindi, a questa generosità preventiva per gli impiegati di tutti i generi!

In quanto alla liquidazione dell'E.B.A. avevo i miei dubbi non conoscendo la materia, ma in seguito i miei scrupoli sono caduti. Rimane l'osservazione dell'amico Spezzano, il quale dice: voi sopprimete l'Ente per le bonifiche albanesi e incaricate l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale della liquidazione dell'ente anzidetto. Per me in questo non c'è proprio nulla di male e non sussistono complicazioni di sorta: vuol dire che nell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale ci sarà una sezione liquidatrice dell'E.B.A.; anzi, se come dice il Ministro la situazione è semplice, possono esserci dei vantaggi per il Paese.

Mi dichiaro pertanto favorevole al mantenimento dell'articolo 7 nel testo proposto dal senatore Salomone.

PRESIDENTE. Domando al senatore Carelli se insiste nella sua proposta di emendamento.

CARELLI. La ritiro, per presentare poi un ordine del giorno.

SPEZZANO. Faccio mio l'emendamento testè ritirato dal senatore Carelli.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 7. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Credo che sia opportuno procedere alla votazione dell'articolo 7 per parti separate. Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti il primo comma dell'articolo 7, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo comma il senatore Grieco propone di aggiungere dopo le parole: « sono trasferiti di diritto » le altre « al Demanio dello Stato », sopprimendo le parole: « all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e per il territorio del Fucino, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1951, n. 66 ».

TARTUFOLI. Poichè, a quanto mi si dice, c'è un attivo in senso assoluto nella liquidazione dell'E.B.A. senza alcuna possibilità di complicazioni, ritengo che non si faccia nulla di male trasferendo i beni dell'E.B.A. all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale: sarà tutto di bene per l'agricoltura.

Vorrei pregare quindi il senatore Grieco di ritirare il suo emendamento.

TRIPEPI. Io ritengo che, prima di trasferire dei beni da un ente all'altro, occorra ben sapere come stanno le cose, ed ora noi non sappiamo precisamente in quale situazione oggi si trovi l'E.B.A. C'è dell'attivo? E a quanto ammonta questo attivo? Ammettiamo che esso sia rilevantissimo: e perchè ne dovrebbe godere solo l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e non anche gli altri? Allora prima di votare sarà bene avere ulteriori spiegazioni che attualmente ci mancano. Vorrei pregare quindi l'onorevole Ministro, o chi per lui, di fornirci queste ulteriori spiegazioni, sì che noi si possa poi discutere con maggior cognizione di causa e decidere.

MEDICI. Se avete la bontà di ascoltarmi, io potrò darvi qualche notizia. Non ho preso la parola finora per una situazione di disagio creata da una eventuale nomina in corso; però è mio dovere, dato che mi trovo qui, di dare alcuni chiarimenti.

Le cose sono estremamente semplici. Mentre apprestava la legislazione per la riforma agraria, il Governo ha, giustamente, ritenuto opportuno che si incominciasse il lavoro preparatorio; e per far questo occorre pure una sede. Si è pensato allora di utilizzare quella dell'Ente per le bonifiche albanesi che ormai da anni non aveva alcun còmpito.

Grosso modo il patrimonio effettivo dell'Ente per le bonifiche albanesi ammonta ad alcune diecina di milioni, e si compone di locali attrezzati ad uffici che potrebbero servire per l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale.

SPEZZANO. Dopo queste spiegazioni siamo venuti a sapere che in definitiva la soppressione dell'E.B.A. non mira ad altro che a dare all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale i locali dell'E.B.A. stesso, cioè un patrimonio che ammonta a varie diecine di milioni. Ed allora diciamo apertamente che ogni legge che noi facciamo contempla un caso personale, e quindi noi non facciamo più i legislatori perchè approviamo delle leggi su misura, per quel determinato caso... (*rumori, proteste*). Vorrei sapere dal Ministro e dai colleghi se c'è un precedente nella nostra legislazione della liquidazione di un ente per favorirne un'altro. In casi di questo genere sono sempre stati nominati dei liquidatori. Ma voi naturalmente potete fare quel che volete perchè siete in maggioranza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 7, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

SPEZZANO. Faccio presente che noi, venendo a stabilire, come dice il secondo comma dell'articolo 7, che « i beni, le passività, i diritti e le obbligazioni, comunque pertinenti all'Ente per le bonifiche albanesi, sono trasferiti di diritto all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale » commettiamo una violazione della legge sulla contabilità dello Stato, e che quindi dovremmo sentire il parere della Commissione finanze e tesoro. Chiedo che questa mia proposta sia messa ai voti, prima di procedere alla votazione degli altri commi dell'articolo 7.

CONTI. Quello che ha detto il senatore Spezzano evidentemente ha un fondamento. Io voto però contro la proposta del senatore Spezzano perchè ho appreso dal Ministro, e non posso mettere in dubbio la parola del Ministro, che per l'E.B.A. non vi sono passività, anzi, v'è un notevole attivo. Siccome sono per le semplificazioni non per le complicazioni, voto contro la proposta del senatore Spezzano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Spezzano, di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro in merito al disposto del secondo comma, testè approvato, dell'articolo 7. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvata*).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 7, di cui già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CONTI. Propongo di aggiungere alla fine del quarto comma dell'articolo 7 le seguenti parole: « a meno che non sia assunto al servizio dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il quarto comma dell'articolo 7 con l'emendamento aggiuntivo ora proposto dal senatore Conti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 7 nel suo seguente testo complessivo:

Art. 7.

L'Ente per le bonifiche albanesi (E.B.A.), istituito con la legge 14 giugno 1940, n. 1166, è soppresso.

I beni, le passività, i diritti e le obbligazioni, comunque pertinenti all'Ente per le bonifiche albanesi, sono trasferiti di diritto all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1951, n. 66.

Il personale dipendente dall'Ente per le bonifiche albanesi è licenziato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale predetto ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed altre indennità determinabili alla stregua delle norme legislative o contrattuali, a meno che non sia assunto al servizio dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La discussione del presente disegno di legge è rinviata alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 13,10.